E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 938 del 20 giugno 2024
Modifica disposizioni in merito all'erogazione dei contributi e all'ultimazione dei lavori per le residuali istanze di contributo di ricostruzione privata soggetta ad aiuti di Stato per il settore agricoltura e agroindustria. Modifiche all'ordinanza n. 895 del 19 settembre 2024.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n.74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita struttura commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei comuni ed ai Presidenti delle provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo stato di emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2024, con legge 30 dicembre 2023, n.213 (art.1, c. 408).

Visto il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo che, tra l'altro, prevede che «*le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e e comunque entro il 31 dicembre 2023*», come modificato dall'art. 10 quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visti:

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 14 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: «*Criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012,n . 213, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanze e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*»;
- il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 06 «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*»;
- la legge 29 dicembre 2022 n. 197 «*Legge di bilancio 2023*» che ha disposto, all'art. 1 comma 764, che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, sia prorogato al 31 dicembre 2023, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- il d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, recante »*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*» ed in particolare l'articolo 4 quinquies recante «*Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo*» che dispone che al già più volte menzionata articolo 3 bis, comma 4 bis, terzo periodo del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «*31dicembre 2023*» siano sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2024*».

Viste le Decisioni della Commissione europea:

- C(2012)9471 Final e successive modifiche relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati al settore agricolo e agroindustriale dagli eventi sismici verificatisi nel 2012 ;
- C(2016)2870 Final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 Final per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati sino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1del TFUE.

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- n. 13 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e ss.mm.ii., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;
- n. 14 del 20 febbraio 2013 «*Istituzione del soggetto incaricato dell'istruttoria – SII previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e ss.m.ii. con la quale sono stati identificati i Soggetti incaricati delle istruttorie per i settori agricoltura e agroindustria, industria e artigianato e commercio e servizi;
- n. 232 dell'8 luglio 2016 «*Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii. - Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito alla Decisione C(2016)2870 Final del 3 maggio 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.44034 (2016/N)*»;
- n. 301 del 24 marzo 2017 «*Istanze di contributo contenenti interventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presentate, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere sull'Ordinanza commissariale n. 13 – Presa d'atto delle manifestazioni di interesse presentate e ammissione alla fase istruttoria*» con la quale sono state stabilite le modalità per presentare la domanda sull'Ordinanza corretta per i cittadini che si erano vista bocciata la richiesta di ricostruzione della propria abitazione, a causa del fatto che la loro istanza era stata presentata su un'ordinanza sbagliata;
- n. 312 del 27 aprile 2017 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13,15 e 16 e loro successive modifiche*» con la quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa compatibilmente con i termini di validità dei regimi di aiuto;
- n. 381 del 16 aprile 2018 «*Disposizioni integrative inerenti inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento al termine di fine lavori e di rendicontazione*» con la quale sono stati ulteriormente rideterminati i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa;
- n. 392 del 7 giugno 2018 «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ri-*

costruzione privata soggette ad aiuti di Stato per il settore agricoltura ed agroindustria;

- n. 398 del 27 giugno 2018 «*Ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di Stato per il settore agricoltura ed agroindustria – Modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn, 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento – Rettifica*»
- n. 427 del 9 ottobre 2018 «*Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria – Terzo provvedimento*» con la quale sono state impartite le indicazioni finali, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi – entro le scadenze delle notifiche di aiuti stato – in favore delle imprese attive nei settori agricoltura e agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE attraverso il deposito dei contributi su conto vincolati aperti presso gli istituti di credito al fine di rendicontare entro i termini la cifra complessiva alla Commissione UE;
- n. 441 del 7 novembre 2018 «*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche di aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria – Quarto provvedimento*» con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni d'urgenza, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi entro le scadenze delle notifiche di aiuti di stato ed in favore delle imprese attive nei settori agricoltura e agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE;
- n. 450 del 10 dicembre 2018 «*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche di aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Quinto provvedimento*» con la quale vengono fornite le ultime indicazioni utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi e viene concessa una proroga ai beneficiari di contributo ed agli istituti di credito al fine di concludere le operazioni di apertura dei conti correnti vincolati, in armonia con l'addendum alla convenzione ABI-CdP sottoscritto il 4 dicembre 2018;
- n. 511 del 6 settembre 2019 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento alle proroghe di fine lavori e termini di rendicontazione per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato*» con la quale sono stati modificati i termini di conclusione e rendicontazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato per le ordinanze nn. 13, 15 e 16 e che stabilisce che i medesimi termini debbano essere applicati agli interventi individuati nell'allegato all'ordinanza n. 441, così come quelli approvati con ordinanza n. 301, i cui beneficiari abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura e agroindustria di cui alle ordinanze nn. 392, 398, 427 e loro s.m.i.;
- n. 581 del 26 giugno 2020 «*Disposizioni urgenti relative agli adempimenti necessari alla liquidazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, aderenti alla procedura speciale di cui all'art. 3 bis, comma 4 bis del d.l. n. 95/2012, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13,15 e 16 e loro ss.m.ii.*» con la quale sono stati confermati i termini per la conclusione degli interventi come individuati dall'ordinanza n. 511, modificando il termine per la rendicontazione per le imprese dei settori agricoltura e agroindustria;
- n. 603 del 34 settembre 2020 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifica e integrazione dell'ordinanza 13 – proroga di fine lavori e riallineamento delle scadenze di rendicontazione della spesa*» con la quale, per i beneficiari di contributo del settore agricoltura ed agroindustria, viene stabilito al 30 giugno 2121il termine di fine lavori ed entro i successivi 70 giorni il termine per la presentazione della rendicontazione di spesa;
- n. 657 del 23 marzo 2021 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifica e integrazione dell'ordinanza n. 3 – Presa d'atto della modifica dei termini di validità dei conti vincolati ex d.l. 95/2012, art. 3 bis, comma 4 bis, disposizioni aggiuntive riguardo al termine di conclusione degli interventi per il settore agricoltura*» con la quale, per i beneficiari del settore agricoltura e agroindustria è stabilito che il S.I.I. competente possa concedere l'ulteriore proroga del termine di fine lavori fino al massimo al 30 giugno 2022;
- n. 776 del 13 giugno 2022 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifica e integrazione all'ordinanza n. 13 – Presa d'atto della modifica dei termini di validità dei conti vincolati ex d.l. 95/2012 art. 3 bis, comma 4 bis*» con la quale si stabilisce, per i beneficiari del settore agricoltura e agroindustria che il S.I.I. competente possa concedere, su espressa e motivata richiesta del beneficiario, un'ulteriore proroga straordinaria del termine di fine lavori per un periodo proporzionale alle ragioni addotte e comunque entro il 30 giugno 2023;
- n. 856 del 15 marzo 2023 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata – termine di conclusione degli interventi di settori al di fuori dell'agricoltura, finanziati ai sensi delle ordinanze n.13 e 16 con modifica e integrazione dell'ordinanza n. 13*» con la quale stabilisce, per gli interventi del settore agricoltura ed agroindustria, di prorogare al 30 settembre 2023 il termine di fine lavori, pena la revoca del contributo, e di fissare a 30 giorni dalla data di fine lavori il termine di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo a saldo.

Vista, da ultimo, l'ordinanza n. 895 del 19 settembre 2023 che stabilisce, per gli interventi del settore agricoltura ed agroindustria, di prorogare al 30 giugno 2024 il termine di fine lavori, pena la revoca del contributo, e di fissare a 30 settembre 2024 il termine di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo a saldo.

Visto il d.l. 2 marzo 2024, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n.56, recante» *ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» ed in particolare l'articolo 36 bis recante «*Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione*» che dispone che le parole «31dicembre 2024» siano sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Tenuto conto che la predetta modificazione del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti incolati per gli interventi di ricostruzione consente di poter concedere ai beneficiai del contributo del settore agricoltura ed agroindustria un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione degli interventi e per la rendicontazione delle spese.

Dato atto che la modifica introdotta nell'articolo 3-bis, comma 4-bis del d.l. n.95/2012 permette la dilazione dei termini oltre il 31 dicembre 2024, con pagamenti entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura che hanno aderito alla procedura speciale di cui all'ordinanza n.392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n.427.

Considerata la nota del 14 giugno 2024 del S.I.I. per il settore agricoltura e agroindustria, assunta con protocollo C1.2024.842, avente ad oggetto «*Decreto-legge n. 19/2024 convertito con modificazioni dalla l. 29 aprile 2024, n. 56 art. 36 bis – Proroga del termine per l'utilizzo delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012*», con la quale informa il Soggetto attuatore che:

- gli interventi ID40956443 e ID53551094 intestati alla Società Agricola Zanini s.s. (P.IVA 02128430200 - C.F. 02128430200) verranno conclusi rispettando i termini di fine lavori e presentazione della relativa rendicontazione finale come previsti dall'ordinanza 895/2023;
- il beneficiario Società Agricola Zanini (P.IVA 02128430200 - C.F. 02128430200), con comunicazione al S.I.I. per il settore agricoltura ed agroindustria, ha espresso la necessità di ottenere un'ulteriore proroga oltre la data del 30 giugno 2024 per l'intervento ID53551073 a causa delle difficoltà realizzative dell'intervento tutelato dalla Sopraintendenza ai Beni Culturali.

Ritenuto, pertanto, l'opportunità di prevedere, in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza 13 del 20 febbraio 2013, da ultimo modificata con ordinanza n. 895/2023 e sulla base del decreto-legge n. 19/2024 convertito con modificazioni dalla l. 29 aprile 2024, n. 56 art. 36 bis con cui rettifica l'art. 3 bis comma 4 bis del d.l. 95/2012, art. 1, comma 29, lett. D, che il termine perentorio di fine lavori per l'intervento ID 53551073 intestato al beneficiario Società Agricola Zanini venga prorogato al 30 giugno 2025 ed il termine perentorio per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta fissato al 30 settembre 2025.

Valutata l'opportunità che, qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, il SII per il settore agricoltura e agroindustria possa procedere alla revoca del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta al soggetto beneficiario del contributo, entro un termine comunque non superiore a 30 giorni nonché al recupero delle somme erogate oltre agli eventuali interessi legali maturati.

Dato atto che il presente atto non comporta ulteriori spese a carico dei fondi commissariali.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto della nota pervenuta in data 14 giugno 2024, prot. n. C1.2024.842, dal S.I.I. del settore agricoltura ed agroindustria, con la quale informa il Soggetto attuatore di aver ricevuto la richiesta di proroga della fine lavori dal beneficiario Società Agricola Zanini s.s. (P.IVA 02128430200 - C.F. 02128430200) per l'intervento ID 53551073 presentato ai sensi dell'ordinanza n.13/2023;

2. di stabilire, in deroga a quanto previsto dall'ordinanza 13/2013 come da ultimo modificata con ordinanza n. 895/2023 e sulla base del decreto-legge n. 19/2024 convertito con modificazioni dalla l. 29 aprile 2024, n. 56 art. 36 bis con cui rettifica l'art. 3 bis comma 4 bis del d.l. 95/2012, art. 1, comma 29, lett. d, per l'intervento del settore agricoltura e agroindustria GeFo ID 53551073 intestato alla Società Agricola Zanini s.s. (P.IVA 02128430200 - C.F. 02128430200), pena la decadenza del contributo, che:

- il termine perentorio per la conclusione dell'intervento di ricostruzione privata è prorogato al 30 giugno 2025;
- il termine perentorio per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per la liquidazione del contributo a saldo è fissato al 30 settembre 2025;
- qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, il SII per il settore agricoltura e agroindustria possa procedere alla revoca del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a 30 giorni nonché al recupero delle somme erogate oltre agli eventuali interessi legali maturati;

3. di trasmettere il presente provvedimento al S.I.I. per il settore agricoltura e agroindustria, al beneficiaro di contributo Società Agricola Zanini s.s. e a Banca Intesa SanPaolo s.p.a. - filiale di Moglia;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2022.

Il commissario delegato
Attilio Fontana